

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCIO**

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1195	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (716);		PELLEGRINO ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (3346);
LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione. (23);		Valsecchi: Modifica all'articolo 169 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (4000). 1196
BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773. (841);		PRESIDENTE . . . 1196, 1201, 1202, 1203, 1204
LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse. (1065);		ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 1200, 1203
PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini. (1462);		GAGLIARDI 1200, 1203
GUIDI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione. (2813);		LAJOLO 1203
		VESTRI 1197, 1200, 1201, 1202, 1203
		La seduta comincia alle 9,45.
		VERONESI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale delle seduta precedente.
		(È approvato).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuta la seguente richiesta da parte dell'onorevole Guidi:
		« Egregio Presidente,
		ai sensi dell'articolo 38, sesto comma, del nostro Regolamento, sollecito la richiesta di intervento in Commissione del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'interno per do-

mandare loro chiarimenti relativi al censimento in corso.

Il primo chiarimento che si sollecita riflette il modo con cui si è indetto e disciplinato il censimento del 1961, ricorrendo alla forma del decreto, invece che alla legge, come è avvenuto per il precedente censimento (legge 2 aprile 1951, n. 291).

L'essersi avvalso del decreto con riferimento al regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839, una legge di stampo e contenuto chiaramente fascista, tanto che il legislatore del 1951 la ritenne inutilizzabile, ha comportato gravi conseguenze fra cui quella di far venire meno il controllo del Parlamento, dei sindacati e dei comuni previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 2 aprile 1951, n. 291, sullo svolgimento delle operazioni di censimento e sulla elaborazione dei risultati.

La incostituzionalità del metodo seguito è stata persino adombrata nella relazione al disegno di legge governativo n. 1614/A, successivamente presentato, laddove si fa riferimento a incertezze sulla correttezza del ricorso alla legge del 1930.

La censurabilità costituzionale del metodo seguito comporta conseguenze sostanziali in quanto la carenza di ogni controllo sulle operazioni e sui risultati del censimento apre la via a possibili manipolazioni dei dati della popolazione legale con evidenti riflessi in tema di elezioni politiche (vedasi l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 e articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), di elezioni amministrative e su aspetti rilevanti di carattere sociale e sindacale.

Non può, invero, non sollevare gravi e fondati sospetti il fatto che l'Esecutivo abbia abbandonato la via della legge seguita nel 1951 per sottrarsi al controllo delle Assemblee elettive e dei sindacati, sospetti che sono rafforzati dalle modalità seguite e dalle discordanze emerse, di notevole consistenza, di cui si è ammessa l'esistenza anche attraverso la risposta recente della Presidenza del Consiglio alla interrogazione n. 24839.

Conseguentemente si chiede un ulteriore chiarimento al Governo circa i modi che intende seguire per consentire il necessario controllo democratico sui risultati del censimento e sui criteri di elaborazione, prima che siano proclamati i dati della popolazione legale.

Cordialmente

f.to GUIDI ».

Ho dato lettura del documento, giacché la richiesta di chiarimenti al Ministro è una « facoltà » della Commissione e non del singolo commissario. Naturalmente anche in questo caso sarà seguito l'*iter* normale.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (715) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23); Bardini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 (941); Lucchesi e Biagioni: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065); Pieraccini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462); Guidi ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle norme della Costituzione (2813); Pellegrino ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3346); Valsecchi: Modifica dell'articolo 169 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (4000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Luzzatto, Amadei Leonetto, Ferri, Jacometti, Pertini, Targetti: « Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione »; Bardini, Mazzoni, Tognoni, Alberganti, Adamoli, Degli Esposti, Guidi, Assennato, Maglietta, Sannicolò, Silvestri, Spallone, Vidali, Speciale, Sulotto, Barontini: « Abrogazione dell'artico-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1962

lo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 »; Lucchesi e Biagioni: « Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse »; Pieraccini, Corona Achille, Venturini, Zurlini, Borghese, Colombo Renato, Armaroli: « Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai fachini »; Guidi, D'Onofrio, Adamoli, Caprara, Sannicolò, Carrassi, Vestri, Lajolo, Pirastu, Iotti Leonilde, Villa Giovanni Oreste, Viviani Luciana, Bardini, Li Causi, Raffaelli, Busetto, Mazzoni, Tognoni, Montanari Otello: « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione »; Pellegrino, Magno, Sannicolò, Guidi, Grifone, Miceli, Audisio Walter, De Pasquale, Fiumanò, Compagnoni, Zoboli, Ferrari Francesco, Pucci Anselmo, Calasso: « Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »; Valsecchi: « Modifica all'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

VESTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Già dall'onorevole Guidi, nel corso del suo intervento, sono state indicate quelle che, a nostro modo di vedere, costituiscono le linee essenziali di una seria e responsabile riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. D'altra parte, la nostra stessa proposta di legge è un contributo sufficientemente elaborato al dibattito iniziato in questa sede. È viva in noi la speranza che sia unanimemente sentito l'imperativo dovere di sfrondare la legislazione attuale di tutte quelle norme che, racchiuse nel succitato testo unico, rappresentano una sopravvivenza di mentalità, orientamenti e concezioni che furono di un regime di oppressione e che nulla hanno a che vedere con il corretto funzionamento del nuovo stato democratico.

Abbiamo, nel corso di vari dibattiti, avuto modo di ascoltare, anche da parte di alcuni onorevoli colleghi della maggioranza, parole di riconoscimento sul fatto che i rapporti che si istituiscono fra cittadini e pubbliche autorità — e in particolare quelle di pubblica sicurezza — assumono talvolta un aspetto innaturale, che mal si inquadra nel nuovo ordina-

mento democratico, fondato sulla sovranità popolare. Purtroppo però, ciò riconosciuto, essi hanno quasi sempre indicato il rimedio all'inconveniente in termini di perfezionamento tecnico o di adeguamento professionale. Tutto ciò non è stato da noi smentito; abbiamo sempre dichiarato, però, che il problema centrale è di natura politica: esso coinvolge, cioè, la responsabilità politica del Governo e della classe dirigente. Perché, altrimenti, a distanza di ben diciassette anni dalla Liberazione, saremmo ancora qui a discutere intorno a un complesso di leggi che servirono alla dittatura fascista per sottoporre i cittadini ad un controllo continuo e pesante?

La responsabilità politica del Governo e della classe dirigente emerge inoltre — e questa è la cosa più grave — dal fatto che nel corso di queste nostre discussioni non si è, a tutt'oggi, manifestato alcun segno di una reale volontà politica di superamento di quei sistemi che servirono i fini di un regime accentratore e autoritario. Noi affermiamo la esigenza assoluta che in questo campo occorre mettere in luce delle radicali intenzioni rinnovatrici. Tale esigenza, però, non viene certamente soddisfatta dal disegno di legge che il Governo sottopone oggi al nostro esame: troppo tenui, infatti, le modifiche, e troppo evanescenti le innovazioni in esso adottate! Praticamente vi viene mantenuto operante il vecchio testo unico che è, anzi, dal provvedimento governativo, riconfermato in alcune norme e in alcuni procedimenti che le sentenze della Corte Costituzionale avevano dichiarato illegittimi.

Esempio tipico è quanto il disegno di legge propone in materia di autorizzazioni di polizia per l'affissione e distribuzione di stampati, seguendo una linea che è di pratica restaurazione delle procedure del vecchio articolo 113 del testo unico che fu dichiarato incostituzionale dalla Corte.

Io vorrei sentire, da parte dei colleghi democristiani e dello stesso Governo, quali sono le ragioni obiettive che giustificano un intervento di questo genere; cosa è accaduto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che abbia fatto precipitare — da questo punto di vista — la vita nazionale nell'anarchia; quali sono i fatti che hanno dato motivo di ritenere che la sentenza della Corte Costituzionale abbia provocato un caos da rimediare, mentre io credo che abbia provocato solamente un respiro di sollievo nei cittadini.

Il problema rimane, quindi, quello di sempre, anche di fronte a questo disegno di leg-

ge: il problema reale della volontà politica che presiede, in questa materia, all'azione di Governo.

Ora, una vocazione al rinnovamento democratico — vera o presunta — si può soltanto mostrare aggredendo sostanzialmente le remore esistenti al libero esercitarsi dei diritti del cittadino, e non solo con le esercitazioni razionalizzatrici sulle quali si può fare anche del chiasso ma che non possono che lasciar scettico e indifferente chi attenda, invece, una reale azione modificatrice tendente a recuperare il tempo perduto per il compimento dello Stato democratico voluto dalla Costituzione.

Così, lasciano scettici gli esperimenti di riorganizzazione dei commissariati in cui si è impegnato il prefetto Vicari. Il problema — è stato rilevato da più parti — è soprattutto quello del clima che esiste negli ambienti della pubblica sicurezza; della educazione, degli indirizzi nuovi da dare all'attività della pubblica sicurezza; delle leggi — anche — che presiedono alla attività della pubblica sicurezza; queste leggi di cui dobbiamo discutere e per le quali questa discussione dovrebbe essere una grande occasione. Occasione mancata devo dire; e non solo per la esiguità delle intenzioni innovatrici del Governo, sulle quali intendo tornare in seguito in modo più specifico.

Ma mi si consenta di dire alcune parole chiare anche per la manifesta intenzione sabotatoria e limitatrice di questa discussione che, finora, stanno mettendo in luce i colleghi della maggioranza; in modo particolare i colleghi della democrazia cristiana. La riforma alle leggi della pubblica sicurezza — non dovremmo essere noi a ricordarlo ai colleghi della democrazia cristiana — è uno degli impegni programmatici di un Governo che non è il nostro. È il vostro Governo, è il vostro programma. Ad un certo punto bisogna anche domandare molto chiaramente: che cosa volete farne, di questo impegno programmatico? Questa domanda è pienamente legittima, dopo una serie di fatti che noi non possiamo non sottolineare.

Noi assistiamo ad uno spettacolo che non esito a definire, per una certa parte, indecoroso. Quando si trattò di iniziare la discussione intorno a questo complesso di proposte e disegni di legge, si disse anche che, forse, un certo ritardo si poteva anche accettare perché si attendeva la discussione intorno ad una importante mozione Togliatti che poteva, in qualche modo, trattare anche dei diritti di libertà.

La discussione si è iniziata ugualmente. Ma, per quanto riguarda la mozione Togliatti, il Governo si è presentato in aula dicendo di essere d'accordo per la discussione di quella mozione; il Ministro Codacci Pisanelli presentò delle scuse perché il Governo aveva ritardato. Poi abbiamo visto come la democrazia cristiana, per bocca dell'onorevole Zaccagnini, si sia in sostanza dichiarata contraria alla discussione.

In merito a questa legge sulla pubblica sicurezza l'onorevole Taviani, rispondendo in sede di replica sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al Senato, ad un gruppo di senatori i quali avevano affermato l'esigenza di una sollecita riforma della legge di pubblica sicurezza, affermava che questa riforma è necessaria e rivolgeva un invito ed un auspicio affinché la nostra Commissione portasse avanti sollecitamente questa legge.

Ebbene, ecco come vanno le cose: fin qui abbiamo parlato alcuni di noi deputati comunisti; ha parlato l'onorevole Luzzatto, presentatore della proposta socialista, mentre si rileva non soltanto la non partecipazione alla discussione, ma anche la manifesta indifferenza, l'assenza anche fisica dei colleghi della democrazia cristiana, e direi anche di quello stesso onorevole Taviani che ci rivolge l'invito alla sollecitudine dalla tribuna del Senato. Il Ministro è qui rappresentato dall'onorevole Sottosegretario Ariosto. Lui non me ne vorrà perché sa che il mio rilievo non è dovuto ad insufficiente stima verso di lui; però non posso fare a meno di rimarcare che la presenza del Ministro sottolinea anche una più attenta valutazione del problema da parte del titolare del dicastero. Ora, l'onorevole Taviani, qui, ha fatto alcune apparizioni così episodiche che hanno avuto l'unico risultato di non farci dimenticare... la sua fisionomia; ma non hanno certo marcato l'intenzione del titolare di fare di questa legge una discussione seria.

A questo punto debbo dire all'onorevole ministro che può anche fare a meno, dalle tribune del Senato, di rivolgere inviti alla nostra Commissione. Non possiamo passare sotto silenzio questo comportamento che, ai nostri occhi, riveste un preciso significato politico, né possiamo tacitamente consentire a questa specie di gioco delle parti, per cui ad un Governo pieno di buona volontà formalmente dichiarata, corrisponde una realtà che mette in evidenza il più assoluto disinteresse. Tutto ciò significa pestare l'acqua nel mortaio, senza poter pervenire ad alcuna conclusione. Il no-

stro gruppo, del resto, non sa che farsene di una discussione fasulla, che sembra voluta dalla maggioranza soltanto per « far sfogare » i comunisti, facendoli chiacchierare a loro piacimento: noi esigiamo, invece, un discorso serio fra le varie parti politiche.

Questo assenteismo della maggioranza non è cosa nuova: esso ha cominciato a manifestarsi già in sede di comitato ristretto. L'onorevole Riccio, dando prova di notevole carità cristiana, ebbe occasione, riferendone alla Commissione i risultati, di elogiare tutti i membri del comitato ristretto per l'impegno profuso nella discussione; io, però, meno caritatevole, del nostro Presidente, debbo confutare la sua affermazione, in quanto in quella sede si ebbe un colloquio a due: da una parte il Governo — rappresentato dall'onorevole Ariosto — dall'altra il nostro gruppo. Questa è la realtà inconfutabile, che noi desideriamo sottolineare.

Non a caso abbiamo deciso di intervenire in molti in questa discussione: non per ritardarla e prolungarla nel tempo, ma per sottolineare quanto oggi esplicitamente rileviamo: l'assenteismo della maggioranza, di cui auspichiamo, se possibile, un nuovo atteggiamento, più serio e costruttivo. Noi, però, lo ripeto, siamo convinti che in questo campo non si vuole innovare alcunché, ed è perciò che, alla mancanza di un serio impegno politico, corrisponde la scarsa volontà di agire della maggioranza. Probabilmente la democrazia cristiana spera che, così facendo, la discussione potrà essere interrotta, e l'intera questione non risolta. È questa una posizione politica, onorevoli colleghi; posizione politica però che, come tale, esige il pagamento del prezzo corrispettivo, almeno in termini di chiara assunzione di responsabilità politica. Dichiaro che, in nessun caso, potrete contare sul nostro silenzio o su una nostra benevola apatia.

Tutto ciò abbiamo voluto dirlo, perché il modo con cui si sta procedendo nella discussione non corrisponde affatto né agli impegni assunti dal vostro Governo, né alle dichiarazioni formali che da personaggi altamente qualificati, come il signor ministro, vengono fatte, né infine è adeguato all'importanza del problema che affronta.

La discussione, perciò, rischia di divenire un'occasione mancata, e questo sotto diversi aspetti. Anzitutto, mette in luce una mancanza di volontà politica rinnovatrice da parte della democrazia cristiana; inoltre perché, stante la limitatezza e la esiguità delle proposte rinnovatrici fatte dal Governo, finireb-

bero con l'essere convalidate le vecchie leggi e le vecchie concezioni: fra l'altro, con il risultato di togliere a queste il carattere della provvisorietà (dovuto alla loro origine poco pulita), conferendo loro con il nostro voto nuova legittimazione democratica.

Questo carattere delle proposte governative trova conferma in vari fondamentali settori: fra questi, quello delle riunioni. Il diritto di riunione è un diritto fondamentale del cittadino nello stato democratico. La situazione attuale non è delle più soddisfacenti, ma essa viene addirittura peggiorata, sotto alcuni punti di vista, dall'odierno disegno di legge il quale prevede, per esempio, un preavviso di due giorni al questore o al dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza. L'onorevole Ariosto, nel corso dei lavori del comitato ristretto, affermò che questa norma tendeva ad un decentramento di funzioni, ad uno snellimento di procedura. Tutto ciò è vero fino a un certo punto, perché, considerata sotto il punto di vista del significato politico, la disposizione mette, soprattutto, in luce un orientamento negativo, anzi contrario nei confronti di quello democratico autonomistico della nostra Costituzione.

L'articolo 1° del vigente testo unico stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza è autorità provinciale e locale; come autorità provinciale, viene rappresentata dal prefetto e dal questore; come autorità locale, viene rappresentata dal Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della specifica località o, in mancanza di tale ufficio, dal sindaco.

La proposta governativa non fa riferimento all'autorità locale, ma soltanto al dirigente dell'Ufficio distaccato di pubblica sicurezza. Si cerca, cioè, di sfuggire con un artificio al conferimento di poteri di pubblica sicurezza ad altra autorità democratica elettiva, le cui possibilità di intervento dovrebbero invece — nel contesto di una seria riforma democratica delle leggi di pubblica sicurezza — essere aumentate e potenziate, come del resto accade in altri paesi dove sono gli enti locali ad avere capacità di intervento in questa materia.

Voi sapete che, a questo proposito, la nostra proposta di legge contiene delle indicazioni specifiche e che questo è uno dei punti che, secondo noi, potrebbe sostanziosamente caratterizzare e qualificare sul terreno democratico la nuova legge.

Voi manifestate, invece, un orientamento che è totalmente difforme. Laddove nella legge fascista era contenuto il germe di alcune attribuzioni, considerando il sindaco ufficiale di pubblica sicurezza nei comuni minori, si

tende oggi a spegnere anche questo barlume di possibilità, il che non è tanto importante per ciò che essa significa oggi, ma costituisce come una negazione di un processo di estensione dei poteri democratici (che dovrebbe manifestarsi anche nella formulazione di una nuova legge di pubblica sicurezza) dopo il ripristino della elettività del capo dell'amministrazione locale, che assumeva un importante carattere democratico.

Giudizio negativo, quindi, su questa formula; e non contano neppure quelle limitate ragioni di ordine burocratico alle quali accennava l'onorevole sottosegretario Ariosto. Dov'è l'ufficio distaccato di pubblica sicurezza? In alcuni grossi centri della provincia, per il resto la competenza dovrebbe — stando alla lettera delle proposte — rimanere al questore; quindi anche dal punto di vista del decentramento amministrativo la cosa è assolutamente secondaria e ad essa non attribuiamo se non un valore marginalissimo. E, così, avremo ancora un questore, una questura cui dovranno far capo innumerevoli pratiche per il riconoscimento di questi diritti — diritti non contestabili e non variamente regolabili a beneplacito delle autorità di pubblica sicurezza — che il cittadino possiede in virtù della Costituzione.

Giudizio negativo — del resto — deve darsi anche di altre parti della norma che viene proposta dal Governo in questa materia. La casistica dei motivi per cui si può vietare la riunione in luogo pubblico ce ne offre, per esempio, una occasione. Si può vietarla per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, ma anche in rapporto alla libera disponibilità di vie e piazze pubbliche, alle esigenze della circolazione ed alla possibilità di gravi disturbi alle occupazioni ed alla quiete dei cittadini si possono avere prescrizioni tassative di modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione, e la stessa può anche essere vietata.

Abbiamo numerosissimi esempi di come possano essere esercitate queste facoltà dall'autorità di pubblica sicurezza: ad Ariano Irpino il comizio dell'Alleanza contadina è stato proibito perché doveva svolgersi il giorno di mercato. L'anno scorso denunciati al Ministero dell'interno numerosi casi consimili: una volta per il mercato, l'altra per le elezioni e così via.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La citazione di Ariano Irpino è mal scelta. Dietro vostre sollecitazioni me ne sono interessato: il comizio poteva avvenire un'ora prima o un'ora dopo; un giorno prima o un

giorno dopo nello stesso luogo; ma proprio nell'ora di mercato non era, obiettivamente, possibile.

VESTRI. Non nascondiamoci dietro un dito. Sappiamo cosa c'è dietro a queste scuse. Quando si tratta di manifestazioni di contadini il giorno di mercato rappresenta il momento in cui è possibile stabilire un contatto, mentre, secondo voi, il mercato diventa elemento ostativo al comizio.

Altro esempio di come può essere adoperata questa facoltà da parte della pubblica sicurezza si è avuto nella mia città, Prato, in occasione della Festa de *L'Unità*. Perché dovremmo riconoscere all'autorità di pubblica sicurezza, alla questura, una facoltà discrezionale di valutazione delle circostanze quando siamo abituati a valutazioni assurde? La festa de *L'Unità* non si può fare in una certa piazza per esigenze della circolazione. La cosa si smonta da sé perché in quella stessa piazza si fanno diecine di altre cose, gare di go-kart, circuiti ciclistici, e così via. Allora dovrebbe stabilirsi che la piazza non può essere a disposizione di tutti, e non solo dei comunisti.

Poi c'è anche la difesa della quiete, e si arriva ad affermare che in questa piazza, evidentemente, abitano persone non tutte comuniste, e qualcuno può anche non gradire la festa de *L'Unità*, per cui la democrazia cristiana vuole che le feste de *L'Unità* si facciano fuori dei centri abitati. E chi può giudicare accettabili questi atteggiamenti, che sono ripetuti, e in cui la discrezionalità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza diventa uno strumento attraverso il quale si possono fare le affermazioni più assurde? Anche perché poi non si ha da rendere conto — in realtà — al cittadino che non ha nessuna possibilità di tutela.

La realtà è che molti funzionari di pubblica sicurezza guardano alle manifestazioni del pensiero politico come a dei momenti estranei al normale svolgersi della vita delle nostre comunità...

GAGLIARDI. Non è che Celentano o i « go-karts » siano una manifestazione di pensiero politico...

VESTRI. Però una festa vale l'altra, e una gara organizzata nel quadro della festa de *L'Unità* ha le stesse caratteristiche di una gara a sé stante. Ma quando la questura proibisce una gara della festa de *L'Unità* e non l'altra gara, assume un atteggiamento discriminatorio verso una manifestazione di pensiero politico. Io so che alla questura non dà noia Celentano, come non danno noia i ragazzi che corrono in bicicletta, però non tollera che

attraverso queste iniziative si raccolgano folle intorno al partito comunista. Siamo di fronte al fatto che la pubblica sicurezza ritiene di poter agire per ostacolare le manifestazioni comuniste. La cosa varia secondo i momenti, e questo attuale non è un momento in cui su questa particolare questione delle feste de *L'Unità* ci siano stati particolari interventi, che, talvolta, viceversa ci sono stati. Il problema però è di stabilire come il cittadino in tutte le condizioni di tempo e di luogo possa difendersi e poi esercitare le proprie prerogative.

A che valgono, quindi, le formule cui è affidata la salvaguardia del diritto del cittadino? Ve ne sono alcune che vengono adoperate con etichetta valida per qualsiasi contenuto. « Motivi d'ordine pubblico », per esempio: poche parole che il prefetto e il questore usano come se da sole bastassero a legittimare qualsiasi decisione. Si propone di sostituire l'espressione con l'altra « comprovati motivi », tuttavia sussiste il problema centrale: chi è che deve giudicare? Il prefetto, secondo il disegno di legge: ossia la stessa autorità provinciale di pubblica sicurezza; ed io credo debba ancora nascere il prefetto capace di far funzionare l'intero meccanismo in favore dei cittadini.

Sorge, a questo proposito, un altro grave problema: quello della impugnabilità, con procedura adeguatamente rapida, dei provvedimenti davanti all'autorità giudiziaria. L'argomento è affrontato e, riteniamo, portato a termine dalla nostra proposta di legge e da quella Luzzatto ed altri, che diverranno elementi caratteristici, sul piano democratico, della nuova disciplina.

La legge di pubblica sicurezza non può, ovviamente, affrontare il problema delle riunioni in luogo chiuso e aperto al pubblico, in quanto su questo tema la Costituzione è esplicita e sono state dalla Corte costituzionale emanate diverse sentenze che dichiarano la illegittimità delle vecchie norme del testo unico. Colgo l'occasione per riproporre una questione a cui spero si voglia, finalmente, dare una risposta precisa. Mi riferisco alle riunioni che si tengono nei cinema: esse non sono soggette ad autorizzazione, però le questure pretendono che il gestore del locale chieda il permesso di concedere il locale medesimo per un'attività che non è manifestamente illegittima, e rappresenta un modo di aggirare la norma costituzionale.

PRESIDENTE. Intende, onorevole Vestri, riproporre l'intero problema delle autoriz-

zazioni amministrative e delle licenze di pubblica sicurezza?

VESTRI. Mi riferisco, specificatamente, alle riunioni in luogo chiuso e aperto al pubblico. Tre volte ho sollevato questa questione, senza mai averne risposta. Soltanto una volta, nel 1960, l'onorevole Russo Spena, relatore al bilancio, disse, in questa sede, che avevo ragione! Ma anch'egli se ne dimenticò subito dopo.

Il discorso sulle riunioni sfocia inevitabilmente nel grave problema dell'intervento della polizia per un eventuale scioglimento. Abbiamo a questo proposito sempre affermato, e continuiamo ad affermare, l'esigenza che le forze di polizia in servizio di ordine pubblico, durante manifestazioni sindacali e politiche, non siano dotate di armi. Questo rimane il problema centrale: gli altri, che pur potrebbero essere posti, sono tutti marginali al suo confronto. L'onorevole Luzzatto, per esempio, solleva la questione di una effettiva pubblicità dei divieti, affinché il cittadino non si trovi ad essere improvvisamente coinvolto in azioni giudicate dalla polizia illegittime, senza esserne stato portato a preventiva conoscenza. Ha indubbiamente ragione, l'onorevole Luzzatto; tuttavia il problema di centro non è né quello che egli sottopone alla nostra attenzione, né quello costituito dai tre squilli di tromba, ai quali potrebbe essere sostituita una intera fanfara senza giungere ad alcun risultato positivo. Il nocciolo della questione è, lo ripeto, il disarmo delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico. Non è umanamente possibile considerare i manifestanti come dei nemici contro cui scatenare un attacco armato; ed è delittuoso consentire che, con una certa ricorrenza, dei poveri lavoratori perdano la vita nei conflitti o semplicemente correre il rischio che tali tragici avvenimenti possano verificarsi.

Più volte, in seguito a questi tristi episodi, abbiamo avuto occasione di ascoltare parole addolorate, da parte di alcuni onorevoli colleghi; ma i morti non debbono servire soltanto a piangerci sopra: queste morti, unanimemente riconosciute inutili ed ingiustificate, o per lo meno dichiarate tali da chi vi si è trovato faccia a faccia, debbono stabilire, per noi parlamentari della Repubblica, un obbligo preciso, che non possiamo ignorare. E tale obbligo è da noi interpretato come impegno di disarmo della polizia.

Ma noi proponiamo di più: proponiamo che gli interventi della forza pubblica per lo scioglimento di riunioni o manifestazioni che, in linea ipotetica, non possono essere esclusi

che in una certa situazione possano rendersi necessari, siano effettuati sotto la responsabilità di persona capace di valutare con sensibilità, spirito di tolleranza e senso umano, la realtà dello stato di pericolo. Tale persona è nelle nostre proposte di legge indicata nel sindaco.

L'onorevole Presidente vedrà, forse, nei nostri provvedimenti la volontà di annullare le funzioni e le prerogative della pubblica sicurezza. Possiamo assicurare che ciò non è. Quella che noi suggeriamo è una svolta rispetto alle vecchie norme della legislazione fascista, che non possiamo ulteriormente tollerare. Ci rifiutiamo all'idea che lo stato democratico debba mutuare dal fascismo anche soltanto il canovaccio delle leggi di polizia. Ci adoperiamo, perciò, affinché lo stato democratico abbia una nuova legge ispirata soprattutto a un nuovo rapporto delle autorità, rappresentative dei cittadini, con i cittadini medesimi, singoli o riuniti associativamente.

Bisogna impostare, quindi, in modo nuovo, caratteristica di un nuovo ordinamento e di un nuovo rapporto civile, i rapporti fra le forze di polizia ed i cittadini; e che questi ultimi non possano più essere guardati come potenziali nemici e neanche come dei minori da sottoporre a una pesante tutela. La difesa dei diritti dei cittadini, la salvaguardia ed il rispetto della loro dignità senza mettere addirittura in pericolo la loro incolumità fisica; l'esatta valutazione dei mezzi necessari a far rispettare la legge senza la facile indulgenza verso l'abuso di mezzi di coazione fisica, rappresentano i principi di azione ispirandosi ai quali la pubblica sicurezza troverà anche nuovi consensi e maggiore rispetto e fiducia. Bisogna guardare ai cittadini ed ai loro diritti con occhio nuovo e questo significa anche (è l'ultima cosa che vorrei dire) eliminare le pesanti bardature create dal fascismo per controllare l'attività dei cittadini.

Un esempio molto calzante, a questo proposito, ci viene dalla materia delle autorizzazioni. Basta prendere il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ci accorgiamo che le autorizzazioni, le licenze, le domande e le carte bollate occorrono per mille cose: per esercitare l'attività di portiere di case di abitazione o di alberghi, di custode di magazzini e stabilimenti; per l'esercizio di alberghi, anche diurni, locande, pensioni, osterie, caffè, sale biliardi, stabilimenti di bagni, rimesse di autoveicoli e vetture, locali di stallaggio, vendita di alcoolici, per l'eser-

cizio dell'arte tipografica, litografica, fotografica e stampe in genere. E qui, in relazione all'articolo 21, la Corte costituzionale ha dichiarato che la licenza è concessa per l'esercizio delle attività tipografiche e non per la diffusione del proprio pensiero. Però è l'uso che ne viene fatto che incide sul diritto di libertà di pensiero. Ad Ascoli Piceno, per esempio, anche l'anno scorso era uso comune della questura pretendere che le tipografie, prima di consegnare materiale stampato al cittadino che ne aveva fatta ordinazione, ne consegnassero tre copie alla questura, instaurando così il principio della censura preventiva. Vi sono tipografie chiuse per non aver ottemperato a questa pretesa; e questo quando l'articolo 113 era già stato dichiarato incostituzionale.

E proseguiamo. Le domande debbono essere presentate per aver l'autorizzazione a gestire agenzie di prestiti, di affari, di vendita, esposizioni, mostre campionarie; per svolgere attività di guida, interprete o corriere alpino, fabbricante di preziosi, cesellatore, orafo, venditore ambulante cenciolo, saltimbanco, cantante, suonatore, facchino, cocchiere, tassinaro, barcaiolo, lustrascarpe. A cosa serve tutta questa burocrazia? Ed a questo aggiungiamo alcune altre disposizioni antipatiche, ingiuste, come il cartellino dei clienti negli alberghi...

PRESIDENTE. Onorevole Vestri. Devo ricordarle che siamo in tema di modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e non di autorizzazioni amministrative, per le quali esiste, già assegnato alla nostra Commissione, un apposito disegno di legge di delega al Governo per le autorizzazioni. Tutta questa materia, alla quale lei accenna e che è emersa da tutti gli interventi, ci porta, credo, a una conclusione sulla quale chiedo di conoscere il suo pensiero: dovremmo abbinare le due discussioni in questa sede e rivedere anche la parte delle autorizzazioni amministrative? Questo per la chiarezza.

VESTRI. Noi stiamo discutendo la legge sulla pubblica sicurezza, sulla quale noi avremmo voluto trovare una certa linea che invece non è stata adottata. Il problema non è, tanto, quello di un abbinamento del tema delle autorizzazioni amministrative in generale quanto quello della manifestazione di una chiara volontà da parte del Governo che, già nelle questioni contenute nel testo unico di pubblica sicurezza, poteva manifestarsi e che invece non c'è stata.

PRESIDENTE. Faccio notare che le autorizzazioni amministrative formano l'oggetto anche di un'altra proposta di legge.

VESTRI. Altra procedura antipatica, inutile e ingiusta, è quella della notificazione dei movimenti delle macchine da parte dei gestori di autorimesse. Uniamo tutte queste pratiche di licenze, questi cartellini, queste denunce ed avremo i commissariati che traboccano di cartacce, mentre i cittadini sono sottoposti ad assurdi controlli ed interventi discrezionali da parte della polizia. Bisogna abolire alcune procedure antiquate e insopportabili; bisogna trasferire ai comuni la competenza in materia di licenze su molte delle attività che ho citato, unificando l'intero settore delle licenze di commercio e stabilendo in alcune materie, nuove forme di collaborazione fra comuni e autorità di polizia. Ne guadagnerà la polizia nella sua attività; ne guadagneranno i cittadini ed anche la democrazia che è fatta pure di queste piccole cose, e della libertà del cittadino di muoversi senza dover ad ogni momento presentare un foglio di carta bollata per chiedere un'autorizzazione al questore.

Perché, anche in questa materia di autorizzazioni di polizia bisogna partire, — se vogliamo caratterizzare questa legge in senso democratico — dai diritti del cittadino prima che dalle facoltà discrezionali degli organi di polizia. La nostra proposta di legge innova in questo senso, stabilendo, all'articolo 6, che chi voglia esercitare un diritto condizionato ad autorizzazione di polizia, ne dà avviso: *avviso* e non *domanda*. Qualora vi siano comprovati motivi per opporvi un divieto, spetterà all'autorità comunale di porlo, con decreto motivato contro il quale, però, sia possibile ricorrere sia in via gerarchica sia al Consiglio di Stato anche per il merito.

Noi insistiamo su queste nostre proposte che mirano a fare una legge *nuova* e non un rimaneggiamento della vecchia; che mirano a conferire al complesso delle leggi sulla pubblica sicurezza una patente di democraticità, degna del nuovo stato democratico. E speriamo che anche la maggioranza della Commissione — scuotendosi da questa specie di torpida indifferenza che l'ha caratterizzata fin qui — voglia mettersi al lavoro ed impegnarsi seriamente in questo discorso sui diritti del libero cittadino il quale, in quanto tale, è meritevole di un molto maggiore sforzo intelligente e di impegno costruttivo. Queste sono le cose che mi sono ripromesso di dire.

LAJOLO. Desidererei conoscere il pensiero dell'onorevole Presidente, in rapporto a quan-

to dichiarato dal collega Vestri, circa il modo di procedere della discussione.

PRESIDENTE. Come Presidente della Commissione, non ho altro compito che quello di ordinare i lavori, registrandone lo svolgimento. Non ho quindi nulla da dichiarare.

LAJOLO. E il Governo, cosa può dire?

PRESIDENTE. Il Governo interviene, di regola, a conclusione della discussione generale; salvo sempre il suo diritto di chiedere la parola in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

LAJOLO. È mia convinzione che la legge odierna non sarà portata a conclusione...

PRESIDENTE. Ma se stiamo compiendo ogni sforzo per portarla a termine!...

LAJOLO. L'onorevole Vestri ha dimostrato che questi sforzi non vi sono...

PRESIDENTE. L'onorevole Vestri ha mosso delle osservazioni di natura politica, in rapporto a degli atteggiamenti di gruppo o di qualche singolo deputato. Non è, comunque, facoltà del Presidente operare censure. L'onorevole Vestri ne aveva il diritto: io, quale Presidente, no.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidererei sapere dall'onorevole Vestri se ha inteso dire che il Governo sia stato carente durante la discussione del comitato ristretto; ovvero se esso abbia frapposto difficoltà al prosieguo della discussione, una volta che questa è stata aperta. In merito, poi, alla sua osservazione sulla assenza del ministro, vi sono delle ragioni, onorevole Vestri, che, se spiegassi dettagliatamente, sono certo diminuirebbero molto il contenuto della censura da lei mossa!

VESTRI. Non è questo che ho inteso prospettare, onorevole Sottosegretario Ariosto! Nel corso del mio intervento ho dovuto, però, lamentare una specie di divisione delle parti. Non è possibile scindere il Governo dalla sua maggioranza; per cui, se il Governo dichiara di voler discutere un argomento che, poi, non trova soddisfacente impegno nei gruppi di maggioranza, di cui esso è espressione diretta, tutto ciò non può non assumere un preciso significato politico.

GAGLIARDI. Non intendo intervenire sul merito della discussione. Desidero soltanto respingere l'insinuazione che non vi siano nella maggioranza elementi in grado di sostenere, in questa sede, il dibattito. Da quando esistono i parlamenti e le commissioni, infatti, ciascuno parla quando crede e quan-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1962

do si ritiene preparato. La censura mossa non ha perciò alcun significato.

PRESIDENTE. In sostanza, quello dell'onorevole Vestri può essere considerato come un incitamento a far sì che anche membri di altri gruppi politici intervengano nella discussione. Invito, perciò, gli onorevoli colleghi a prepararsi in modo che la discussione possa svolgersi su un piano dialettico e di incontro.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI